

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2895/2262 DI REPERTORIO

STATUTO

1.

DENOMINAZIONE

1.1 E' vigente la Fondazione denominata

"Fondazione Progetto Itaca - ETS"

(di seguito la Fondazione).

1.2 La Fondazione è oggi un Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (di seguito CTS), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) al rep. n. 112118 alla sezione "g) Altri enti del Terzo settore".

1.3 E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" unitamente agli estremi dell'iscrizione al RUNTS.

2.

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Milano all'indirizzo pubblicato al RUNTS.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

2.3 Il trasferimento della sede o dell'indirizzo della sede, nei trenta giorni successivi alla relativa delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere comunicato al RUNTS ai sensi dell'art. 48 del CTS.

3.

SCOPO - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - ATTIVITÀ DIVERSE

SECONDARIE E STRUMENTALI - RACCOLTA FONDI

3.1 La Fondazione fin dal 2012, prima come Onlus ed oggi come ETS, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di persone affette da disturbi della salute mentale e di sostegno alle loro famiglie mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere a), c), d), g), h), i), k), l), p), q), u), w), z) dell'art. 5 del CTS.

3.2 In particolare, la Fondazione Progetto Itaca - ETS, fin dalla sua costituzione, opera attivando su tutto il territorio nazionale, iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale sia direttamente sia tramite l'avvio e il sostegno delle Associazioni Progetto Itaca OdV presenti sul territorio nazionale (di seguito OdV PI) meglio infra descritte.

La Fondazione si adopera per:

- sensibilizzare la comunità per superare stigma e pregiudizio associati ai disturbi della salute mentale;
- diffondere una corretta informazione per favorire la prevenzione, il benessere mentale e l'orientamento alla cura;
- sostenere le persone che soffrono di disturbi della salute

mentale e le loro famiglie nel percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita.

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie e ciò anche attraverso erogazioni di denaro a favore di altri enti ETS che ne condividono gli obiettivi. Gli enti beneficiari dovranno dare chiara evidenza nelle loro iniziative e progetti del contributo ricevuto.

3.4 La Fondazione può svolgere attività diverse, da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS. Nei limiti sopra indicati, le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo, il quale con propria apposita deliberazione può decidere di attuare Progetti e rendere Servizi dietro corrispettivi specifici anche in via commerciale e dotandosi di partita iva, ove del caso.

3.5 La Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3.6 Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

4.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

4.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dai marchi italiani registrati: Progetto Itaca (registrazione n. 1041130) e Club Itaca (registrazione n. 1467536) (di seguito i Marchi);
- c) dal sito web nazionale/dominio: www.progettoitaca.org;
- d) altri strumenti di comunicazione nazionale (date base nazionale);
- e) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;
- f) dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del pa-

trimonio.

Costituiscono inoltre patrimonio di Fondazione anche le linee guida dei vari progetti e dei servizi di informazione, supporto e riabilitazione di soggetti con disagio mentale, nonché di sostegno alle loro famiglie, elaborati dalla Fondazione (di seguito le Linee Guida ed i Progetti e Servizi) e quali approvati dal Consiglio Direttivo.

4.3 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) della dotazione iniziale, a tale scopo destinata, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dei redditi del patrimonio di cui sopra e dei proventi della propria attività;
- c) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- d) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

4.4 L'attività si finanzia mediante la gestione patrimoniale dei beni della stessa e le donazioni appositamente raccolte, nonché dai proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse, svolte a sensi della vigente normativa.

4.5 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

4.6 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4.7 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere prioritariamente impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione che si rendesse necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente;
- c. il Segretario Generale;

- d. il Tesoriere;
- e. l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti;
- f. il Comitato nazionale delle Associazioni Progetto Itaca OdV (di seguito Comitato Nazionale).

6.

CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri nominati dal Consiglio Direttivo uscente, dei quali due candidati, sono proposti dal Comitato Nazionale.

6.2 In caso di cessazione di un Consigliere, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione del membro cessato ed il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

6.3 Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i Consiglieri sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Il Consiglio Direttivo della Fondazione può derogare tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione del Consiglio Direttivo medesimo.

6.4 I membri del Consiglio Direttivo e collaboratori devono seguire la formazione secondo le Linee Guida di cui sopra art. 4).

6.5 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

7.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

7.2 Il Consiglio Direttivo esercita i suddetti poteri di amministrazione con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione opera sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico di cui infra;
- la Fondazione incentiva e agevola donazioni da persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali;
- la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione di istituzioni e degli enti che perseguono finalità o svolgono attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi i cittadini ed altri enti del terzo settore; in particolare la Fondazione si propone la diffusione dei Progetti e Servizi sul territorio nazionale per il tramite delle OdV PI e si offre loro come supporto per lo sviluppo delle attività locali tramite l'Arcipelago di cui infra;
- la Fondazione adotta procedure nella selezione dei propri partner e dei bandi cui partecipare per il finanziamento dei

progetti delle OdV PI, il tutto al fine di ottimizzare le risorse ed il relativo impatto;

- la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;

- la Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale se redatto e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

7.3 In particolare, il Consiglio:

a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i bandi cui partecipare ed i progetti da attuare e/o sostenere, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

b - predispone ed approva il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del CTS e il bilancio preventivo, nonché il bilancio sociale nei casi di previsti all'art 14 del CTS;

c - individua le attività diverse dalle attività di interesse generale, ne attesta il carattere secondario e strumentale;

d - stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale, determinandone il compenso e determina il compenso del Revisore legale dei conti se nominato;

e - nomina tra i propri membri il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere della Fondazione;

f - delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi in genere;

g - amministra il patrimonio della Fondazione stabilendone le direttive concernenti gli investimenti;

h - adotta e modifica i regolamenti della Fondazione;

i - delibera le modifiche allo statuto nonché le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e le iscrive al RUNTS nei modi e a sensi di legge;

l - delibera l'estinzione dell'ente, la devoluzione del patrimonio e nomina l'organo liquidatorio;

m - attua gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito di bilanci presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

n - assume, ove opportuno, personale dipendente determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

o - delibera in merito alla concessione di licenza gratuita dei Marchi alle Associazioni territoriali Progetto Itaca OdV, verificandone requisiti e condizioni;

p - vigila sul rispetto delle Linee Guida, dei Progetti e Servizi e dei contratti di licenza dei marchi;

q - convoca il Comitato nazionale delle Associazioni Progetto Itaca OdV due volte l'anno e lo informa sul bilancio dell'esercizio e sulla relazione annuale dell'attività svolta, nonché sulle prospettive per l'anno seguente.

7.4 Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del CTS, il potere di rappresentanza attribuiti agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7.5 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitato esecutivo, anche con facoltà di subdelega, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

8.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio; in tale ultimo caso, il Presidente deve convocare il Consiglio entro dieci giorni dalla data dell'avvenuto ricevimento della richiesta.

8.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora nonché le modalità di svolgimento dell'adunanza; deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta elettronica o fax o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per posta elettronica o fax.

8.3 Salvo quanto infra previsto, le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri; le delibere sono adottate a voto palese.

8.4 Le adunanze totalitarie del Consiglio Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo nonché il Revisore legale dei conti se nominato, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

8.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.6 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riu-

nione.

8.7 Le medesime norme di convocazione e di tenuta delle adunanze si applicano anche al Comitato Esecutivo ove nominato.

8.8 Per deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina dei liquidatori, occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Consiglieri in carica; per tutte le altre delibere di straordinaria amministrazione (modifiche statutarie e operazioni straordinarie) il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei propri componenti in carica; per le deliberazioni di ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

8.9 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

8.10 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Segretario Generale, ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.11 Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione e comunque nei casi nei quali il presidente dell'adunanza lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.12 Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio se deliberate dal Consiglio Direttivo, se idoneamente documentate e comunque sempre entro i limiti del budget approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

9.

PRESIDENZA

9.1 Il Presidente riveste tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato consiliare ed è rieleggibile una sola volta consecutiva, salvo deroga quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione del Consiglio stesso.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa.

9.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.4 Il Presidente convoca e presiede il Comitato nazionale

delle Associazioni Progetto Itaca OdV.

10.

SEGRETARIO GENERALE

10.1 Il Segretario Generale collabora col Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e gli compete la gestione ordinaria della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta ovvero in via generale con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge.

10.2 Il Segretario Generale sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

10.3 Al Segretario Generale, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

10.4 Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il presidente delle riunioni.

11.

TESORIERE

11.1 Il Tesoriere riferisce annualmente al Consiglio sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione e compila la bozza del bilancio di esercizio al 31 dicembre redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del CTS, del bilancio preventivo, nonché del bilancio sociale se dovuto a sensi dell'art. 14 del CTS, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

12.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo; se collegiale, esso è composto di tre membri effettivi che nominano il proprio presidente e due supplenti.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, sono nominati dal Comitato Nazionale tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

12.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2399 c.c..

12.4 L'Organo di Controllo esercita le sue funzioni nel rispetto dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Esso è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita i-

noltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove dovuto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale, ove redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo di Revisione se nominato.

12.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.6 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.7 Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, ovvero qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, la Fondazione deve affidare la Revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'incarico della Revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.9 Ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del CTS, se la Revisione legale non viene svolta dall'Organo di Controllo a sensi del precedente comma, il soggetto cui affidare la Revisione legale dei conti della Fondazione viene nominato dal Comitato Nazionale.

12.10 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.

COMITATO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROGETTO ITACA ODV

13.1 Il Comitato nazionale delle Associazioni Progetto Itaca OdV è organo permanente della Fondazione ove si radunano tutte le OdV PI con le quali la Fondazione ha sottoscritto un contratto di licenza dei Marchi.

Le OdV PI partecipano al Comitato Nazionale in persona del loro legale rappresentante pro-tempore o di altro Consigliere da questi delegato.

13.2 Il Comitato Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Segretario Generale o da un Consigliere della Fondazione appositamente delegato.

Il Comitato Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del

Comitato Nazionale stesso, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e può svolgersi anche in modalità telematica.

13.3. Le medesime norme di convocazione e di tenuta delle adunanze del Consiglio Direttivo si applicano anche al Comitato Nazionale, fatta unicamente eccezione per i quorum costitutivo e deliberativo; il Comitato Nazionale è validamente costituito qualunque sia il numero delle OdV PI presenti o rappresentate e delibera a maggioranza dei presenti.

13.4 Il Comitato Nazionale nomina i membri dell'Organo di Controllo e di Revisione della Fondazione a sensi del precedente articolo 12 e svolge le seguenti altre funzioni consultive:

- propone al Consiglio Direttivo uscente di Fondazione, la candidatura di due Consiglieri della Fondazione;
- sottopone al Consiglio le candidature dei progetti ed iniziative meritevoli di sostegno e collaborazione da parte della Fondazione;
- esprime il suo parere non vincolante sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere non vincolante sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

14.

ARCIPELAGO PROGETTO ITACA

14.1 La Fondazione e le OdV PI, pur nel rispetto della propria autonomia civilistica, economica e gestionale, collaborano con comunanza di intenti e di visione, nella realizzazione uniforme sul territorio nazionale, dei Progetti e dei Servizi sotto l'insegna dei Marchi. Tale comune intento raduna nell' ARCIPELAGO Progetto Itaca (di seguito l'Arcipelago) la Fondazione e le OdV PI.

14.2 L'Arcipelago è disciplinato dal Regolamento dell'Arcipelago (di seguito Regolamento) approvato da Consiglio Direttivo che disciplina le modalità di adesione all'Arcipelago, con le relative obbligazioni a carico di Fondazione e delle OdV PI.

14.3 Il Regolamento si ispira ai valori e principi espressi nel Codice Etico della Fondazione, anch'esso approvato dal Consiglio Direttivo (di seguito Codice Etico).

14.4 L'Arcipelago opera attraverso riunioni periodiche di gruppi di lavoro nazionali quali identificati nel Regolamento, tra i quali il più importante è il Comitato Nazionale delle Associazioni Progetto Itaca OdV, che - oltre ad essere organo di Fondazione - è luogo di incontro e di confronto delle varie OdV PI in merito alle iniziative svolte sul territorio nazionale dall'ARCIPELAGO Progetto Itaca.

15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

15.1 Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13 e 17 del

CTS, la Fondazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del CTS ed in particolare:

- il registro degli eventuali volontari, ove esercitino la propria attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

15.2 Inoltre la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Nazionale, tenuto a cura del Consiglio di Fondazione.

15.3 I Consiglieri e gli eventuali volontari hanno diritto ad esaminare i libri sociali.

16.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo e di Revisione e salvo eventuale rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dell'ufficio.

17.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI

E AVANZI DI GESTIONE

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di approvare annualmente i bilanci preventivi e il bilancio di esercizio entro il mese di aprile dell'anno successivo, e, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, la fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

17.3 E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta le ipotesi espressamente individuate dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

17.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

18.

SCIoglimento

18.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

18.2 Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.

18.3 In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno

scelti fra i suoi membri.

18.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro Ente del Terzo Settore avente analoghe finalità e che svolge le medesime attività di interesse generale, scelto dal Consiglio, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 54, comma 1, del CTS.

19.

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del Codice civile e successive modificazioni.

Firmato: Felicia GIAGNOTTI

Ignazio MONTERISI (sigillo)